

Cosa cambia con le deleghe della L. 107/2015

di Carmelo Lucchesi

Il 14 gennaio 2017 il CdM ha approvato otto decreti attuativi previsti dalla legge n. 107/15; ne manca uno dei nove previsti nella legge, quello sulla revisione del Testo Unico (d. lgs n. 297/1994) per il quale è previsto un disegno di legge delega specifico e successivo.

Questi schemi di Decreti legislativi dovevano essere adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 107/15, quindi **entro il 16 gennaio 2017 e così è stato.**

L'iter di approvazione prevede:

- **Deliberazione preliminare** del Consiglio dei Ministri su proposta del MIUR, di concerto con gli altri Ministri competenti (14 gennaio 2017)
- **Parere della Conferenza unificata Stato-Regioni**
- **Pareri delle Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione (16 gennaio - 17 aprile 2017), decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.
- **Deliberazione definitiva** del Consiglio dei Ministri

LE RISORSE

Il **comma 184** della legge 107/15 prevede espressamente che dall'attuazione delle deleghe **non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Il medesimo comma specifica che nel caso una o più deleghe comportino maggiori oneri si devono apportare corrispondenti tagli sugli altri provvedimenti affinché si realizzi la neutralità finanziaria complessiva nell'adozione dei decreti legislativi. **Nel caso in cui i maggiori oneri non trovino compensazione tra le varie deleghe**, i provvedimenti onerosi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La **legge di bilancio 2017** (legge 232 dell'1 dicembre 2016) per l'attuazione delle deleghe previste dal comma 181, **ha stanziato le seguenti risorse aggiuntive:**

2017: € 300.000.000,00

2018: € 400.000.000,00

2019: € 500.000.000,00

Tali risorse sono state reperite nell'ambito delle **riprogrammazioni e delle variazioni quantitative** (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella legge di bilancio. In altre parole **non si tratta di risorse in più nel bilancio dello Stato ma di risorse prelevate da altre voci e da altre annualità.**

CONTENUTI DEI DECRETI

1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado.
2. La promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
3. La revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.
4. L'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.
5. Il diritto allo studio.
6. La promozione e la diffusione della cultura umanistica.
7. Il riordino della normativa in materia di scuole italiane all'estero.
8. L'adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli Esami di Stato.

ANALISI DELLE DELEGHE

Gli 8 decreti toccano questioni importanti, ma sono stati scritti senza alcun coinvolgimento diretto del mondo della scuola e risultano la messa in atto di tutto quello che sino ad ora i docenti hanno avvertito nelle mobilitazioni contro la L. 107/15.

1. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SU FORMAZIONE INIZIALE E ACCESSO AI RUOLI DI DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA (N. 377)

PUNTI SALIENTI

- Concorsi con cadenza biennale.
- Per accedere ai concorsi a cattedra non sarà più necessaria l'abilitazione, ma occorrerà la laurea quinquennale, il possesso di esami aggiuntivi per 24 crediti in pedagogia e didattica, una certificazione B2 per una lingua straniera e di un'attestazione concernente il possesso di competenze informatiche e telematiche.
- Chi supera il concorso deve affrontare un percorso di 3 anni:
 - Stipulerà un contratto di formazione iniziale e tirocinio con l'USR, con retribuzione pari a meno di 1/3 dello stipendio di un docente neoassunto: circa 400 euro mensili per 10 mesi.
 - Dovrà frequentare un corso di specializzazione annuale a tempo pieno, presso l'università, il conservatorio o l'accademia competente per territorio, per acquisire 60 CF. Di questi, non meno di 16 dovranno essere centrati sul tirocinio da svolgersi in una scuola accreditata e autorizzata dell'ambito territoriale prescelto: almeno 10 tramite tirocinio diretto in presenza del docente della classe e i rimanenti con attività di osservazione.
 - Al termine del corso chi non supererà l'esame sarà sanzionato con la risoluzione del contratto. Chi supererà l'esame consegue il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario, valido come titolo abilitante, e sarà ammesso al secondo anno e dovrà sostenere un ulteriore percorso di tirocinio, durante il quale potrà essere avviato a svolgere delle supplenze, con la stessa retribuzione del primo anno.

- Chi supererà la valutazione al termine del secondo anno sarà ammesso al terzo e ultimo anno. Fermo restando l'obbligo di proseguire il tirocinio, gli ammessi al terzo anno potranno svolgere supplenze annuali con stipendi pari a quello dei supplenti. Al termine del percorso triennale, che non costituisce rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contrattisti (così sono detti questi vincitori di concorso) saranno sottoposti ad una valutazione complessiva delle attività svolte, ad opera di una commissione presieduta da un DS dell'ambito territoriale di appartenenza del contrattista e composta da docenti universitari o dell'AFAM sia il tutor universitario e scolastico del contrattista interessato. In caso di esito positivo il contrattista sarà incluso in una graduatoria regionale per l'accesso al ruolo. Se ci sono posti disponibili, l'aspirante docente maturerà titolo a scegliere l'ambito territoriale di destinazione definitivo secondo l'ordine di graduatoria e con la chiamata diretta oppure, in assenza di chiamata, tramite l'assegnazione d'ufficio ad una delle scuole dell'ambito prescelto se sono rimaste delle cattedre disponibili. Chi non supera la valutazione del terzo anno, deve ripetere a partire dal secondo anno.
- Possibilità per chi non ha partecipato al concorso o non lo ha superato, di iscriversi ugualmente al tirocinio formativo attivo, ma con le spese di frequenza al corso a completo carico degli interessati.
- Costituisce titolo prioritario per l'iscrizione essere titolare di contratto triennale presso una scuola paritaria.
- previsione di formazione in servizio per integrare le competenze disciplinari e pedagogiche.
- Nuovo corso di tirocinio formativo attivo (TFA) per le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie.
- I vincitori del concorso già abilitati secondo la normativa previgente sono esonerati dal primo anno del percorso di specializzazione e se hanno i 36 mesi di servizio si iscrivono direttamente al terzo anno. Idem per i docenti di sostegno.
- Chi è inserito nelle graduatorie di III fascia e non ha l'abilitazione è obbligato a conseguire il diploma di specializzazione, ma, conseguendolo, si iscrive direttamente al terzo anno.
- È prevista una fase transitoria per chi oggi è già iscritto nelle graduatorie di istituto non meglio precisata.

OSSERVAZIONI

Il decreto prevede un sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e di insegnante tecnico-pratico nella secondaria di secondo grado, che appare però farraginoso ed eccessivamente esteso nel tempo. Sono previsti, infatti, 5 anni di laurea + 3 anni di percorso formativo e, all'interno del percorso formativo, concorso + diploma di specializzazione [abilitazione] + valutazione intermedia + valutazione finale. Dunque, dopo la laurea magistrale, per accedere al primo anno del corso triennale (con sottoscrizione di un contratto di formazione retribuito per i vincitori del concorso a carico dell'USR) occorre superare un concorso, al termine del primo anno, *si è obbligati* ad acquisire il diploma di specializzazione [abilitazione], al termine del secondo bisogna aver superato la valutazione intermedia e, al terzo anno, si deve superare una valutazione finale, nella quale si tiene conto delle competenze in relazione agli aspetti metodologico-didattici e relazionali.

Per essere gli insegnanti peggio pagati d'Europa, il percorso ad ostacoli sembra francamente pretenzioso, anche perché, dai profili dei decreti attuativi, emerge l'immagine di un docente dalla funzione generica e indeterminata, somministratore di schede e prove standardizzate, naturalmente predisposte altrove.

Nel decreto, poi, compare un vero e proprio appalto del "precariato" alle scuole paritarie. Chi non ha superato o non ha partecipato al concorso, infatti, se ha stipulato un contratto triennale con una scuola paritaria, ha un titolo preferenziale per iscriversi, a proprie spese, al tirocinio formativo triennale di specializzazione. Come si sa i Cobas chiedono da sempre un percorso di laurea abilitante per l'insegnamento, con tesi ad indirizzo, ma da conseguire all'interno del biennio finale della laurea, dei quali uno dei due dovrebbe essere svolto come tirocinio presso un'istituzione scolastica, senza che questo confligga, naturalmente, con l'assorbimento del precariato presente, ad oggi, nelle varie graduatorie esistenti.

2. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SU INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ (N. 378)

PUNTI SALIENTI

Quattro sono gli elementi fortemente negativi del decreto:

- a) la permanenza obbligatoria dei docenti per 10 anni sul posto di sostegno;
- b) l'innalzamento a 22 del numero di alunni per ogni classe con inserimento di studenti con disabilità, con il conseguente concreto taglio agli organici e dequalificazione dell'offerta formativa per gli alunni con disabilità o meno;
- c) finanziamento specifico alle scuole private per l'inserimento degli studenti e studentesse con disabilità, senza che siano dettate specifiche regole per tale inserimento, con l'ovvio, implicito spostamento di parte degli studenti nelle scuole paritarie e rischio di istituzione di scuole e/o percorsi e/o classi differenziali;
- d) mancanza di qualunque investimento di risorse per il personale ATA che viene utilizzato in attività di assistenza e inclusione.

Accanto a questi punti c'è poi l'istituzione di un Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), esterno alle scuole e collegato all'USR (composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'Ambito, due docenti, uno per infanzia e primo ciclo e uno per il secondo ciclo), che si occupa della proposta di sostegno, individuando il fabbisogno e quantificando i posti necessari, sottraendo, così, tale compito alla scuola.

OSSERVAZIONI

La riduzione dell'organico, determinata dall'aumento del numero di alunni per classe e dalla fuoriuscita degli studenti verso le scuole paritarie, comporterà una diminuzione del numero di

docenti di sostegno, indotta anche dallo spostamento degli alunni disabili presso le scuole paritarie. A tale proposito l'art. 16 prevede l'utilizzazione sulle attività di sostegno anche dei docenti curricolari che sono su posto comune "su proposta" dei dirigenti scolastici, il che consiste, nei fatti, nella messa a disposizione di tutti i docenti sul sostegno e nella graduale fuoriuscita del docente di sostegno in copresenza, con monitoraggio della situazione da parte di istituti esterni (GIT e Osservatorio permanente). Anche qui presente l'INVALSI, che definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica.

Dunque occorrerebbe:

- ripristinare il passaggio su classe di concorso o posto non oltre i 5 anni di permanenza sul sostegno;
- ristabilire il numero massimo di alunni per classe in non più di 20 alunni (d.P.R. n. 81/2009);
- restituire agli organi collegiali e ai docenti di sostegno il proprio ruolo nella redazione dei documenti relativi agli studenti con disabilità;
- rivedere la composizione del GIT inserendo, comunque, un adeguato numero di docenti di sostegno;
- rivedere il concetto di riassegnazione alla scuola del docente per continuità, vincolandolo a parametri non confliggenti con il principio della trasparenza e legittimità del singolo ad acquisire il posto spettante.

3. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SU REVISIONE ISTRUZIONE PROFESSIONALE E RACCORDO CON LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (N. 379)

PUNTI SALIENTI

- L'istruzione professionale viene ricondotta nel sistema dell'istruzione secondaria superiore.
- Vi è una totale ridefinizione ordinamentale del percorso, in quanto si prevede una sua suddivisione in un biennio iniziale e in un triennio che si compone di singole annualità.
- Lo studente viene indirizzato verso un percorso lavorativo.
- Gli indirizzi vengono portati a 11 (si annulla il d.P.R. n. 87/2010).
- Le classi possono essere articolate per gruppi.
- Dai 15 anni si possono attivare contratti in apprendistato.
- Pur all'interno dello stesso monte orario si ridefiniscono le discipline e si amplia l'orario delle attività laboratoriali.
- Gli istituti professionali possono ampliare la propria offerta formativa e realizzare, a conclusione del biennio, un terzo anno, in cui conseguire le qualifiche professionali.
- Al termine del terzo anno si può passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale oppure passare al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni formative accreditate.

OSSERVAZIONI

Elemento critico cogente è sicuramente l'articolazione delle classi per gruppi, perché questo prelude ad un insegnamento differenziato per gruppi di livello, con il quale si prefigura, sin dal primo anno, una divisione precoce tra studenti che proseguiranno nell'istruzione professionale statale, quelli che proseguiranno nella formazione professionale e gli altri che a 15 anni saranno inseriti direttamente nell'apprendistato.

Altrettanto pericoloso è quello della strutturazione di un percorso a senso unico, la Rete nazionale delle scuole professionali, che in raccordo con la formazione professionale, può portare dall'istruzione professionale alla formazione professionale, in un rapporto esclusivo dell'istruzione professionale statale con la formazione professionale, mentre manca qualunque tipo di raccordo con l'istruzione tecnica, verso la quale occorre prevedere, invece, passaggi utili alla ricollocazione di quegli studenti o studentesse che volessero trasferirsi nell'istruzione tecnica. Tale possibilità dovrebbe essere inserita nei compiti previsti dalla rete nazionale delle scuole professionali.

4. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SU SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI (N. 380)

PUNTI SALIENTI E OSSERVAZIONI

Il decreto si presenta come la piena realizzazione e attuazione del Sistema integrato di istruzione previsto dalla legge n. 62 del 2000, che detta le norme per la parità scolastica, cioè per la privatizzazione della scuola pubblica. L'art. 1 della L. n. 62/2000, espressamente afferma: *"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"*. Infatti, il Sistema integrato di educazione 0-6 anni, è costituito da:

- a) servizi educativi per l'infanzia (nidi e micro nidi - servizi integrativi - sezioni primavera);
- b) scuole dell'infanzia statali e paritarie.

Sono poi costituiti, da Regioni, USR ed EELL, i nuovi "Poli per l'infanzia" (da uno a tre per regione), che potranno insediarsi anche presso istituti comprensivi o direzioni didattiche, che dovrebbero essere laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio e in questo modo il coordinamento pedagogico territoriale appare del tutto staccato dal lavoro effettuato dai docenti, mentre si delega ai Poli un'attività di ricerca e innovazione che dovrebbe essere oggetto di quotidiana applicazione. Anche in questo caso, comunque, le indicazioni appaiono petizioni di principio alle quali non fa seguito la certezza degli adempimenti, soprattutto per le disponibilità finanziarie, che dovrebbero essere a carico degli Enti Locali.

Nelle funzioni e nei compiti degli enti Locali, c'è l'accreditamento dei soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi, con l'ovvio risvolto che la gestione dei servizi sarà "appaltata", appunto, al privato, infatti le famiglie avranno un "Buono nido" da poter spendere negli istituti accreditati o comunali. Non è un caso che le famiglie dovranno partecipare economicamente alle

spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, sia pubblici che privati accreditati (salvo la riduzione delle spese presentando l'ISEE o l'esenzione in caso di particolare disagio economico).

Per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni è istituito un Fondo ad hoc per gli enti locali: 229 milioni di euro all'anno. Ma si tratta di pochi spicci. Basti pensare che il fondo a disposizione degli enti locali dovrebbe su tutto il territorio nazionale estendere i servizi educativi al 33% della popolazione sotto i 3 anni di età e generalizzare la scuola dell'infanzia per tutti i bambini tra 3 e 6 anni.

Un piano nazionale che necessiterebbe di una copertura economica ingente. Il Ddl Puglisi (PD), ripreso integralmente in questa delega, valutava nel 2014 in 1,5 miliardi di euro all'anno la spesa pubblica a regime. Netti anche gli ultimi dati Istat su asili nido e servizi socio-educativi per la prima infanzia: nell'anno scolastico 2013/14 per questi servizi i comuni hanno impegnato circa 1 miliardo e 559 milioni di euro, mentre hanno incassato dalla compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie circa 310 milioni di euro. Non solo. Nel decennio 2003/13 la quota a carico dei genitori è aumentata dal 17,5% al 20% della spesa comunale complessiva per gli asili nido e dal 12,6% al 16% della spesa per i servizi integrativi.

5. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SU DIRITTO ALLO STUDIO E POTENZIAMENTO DELLA CARTA DELLO STUDENTE (N. 381)

PUNTI SALIENTI

Il decreto individua e definisce le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio e gli interventi degli EE. LL. in relazione ai servizi erogati per il diritto allo studio e assegna agli EE. LL., nei limiti delle disponibilità, gli interventi in materia di trasporti, servizi di mensa fornitura di libri di testo e di materiale didattico indispensabili negli specifici corsi di studio, di servizi per gli alunni e studenti ricoverati in ospedali (ai quali è assicurato il diritto allo studio) e per l'istruzione domiciliare.

Gli Enti locali possono disporre anche la gratuità dei servizi e si prevede, dall'a.s. 2018/2019, la gratuità delle tasse scolastiche per gli studenti delle IV della secondaria di secondo grado, a cui si aggiungeranno l'anno seguente 2019/2020 le V. Per una spesa complessiva di 30 milioni di euro, di cui 10,4 milioni per il 2018 e 29,7 milioni dal 2019. La misura riguarderà così tutti gli alunni delle superiori, attualmente 2.626.647 studenti.

Si istituisce un Fondo unico per il welfare dello studente per contrastare la dispersione scolastica (con corrispondente riduzione dei fondi di cui al comma 202, art 1, L. n. 107/2015).

Si istituisce la Conferenza Nazionale per il diritto allo studio, a cui parteciperanno 2 rappresentanti per le associazioni dei genitori e degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti, il Miur con 3 membri, ma anche ministero dei beni culturali, ministero dei Trasporti, Conferenza Stato-Regioni, Anci e Upi, ciascuno con un rappresentante. Convocata dal Miur almeno una volta l'anno, la Conferenza monitora l'attuazione della delega, anche attraverso gli Usr, esprime pareri, elabora proposte e redige ogni 3 anni un rapporto sul diritto allo studio, avanza proposte per il potenziamento della Carta loStudio e l'integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni nelle singole regioni.

A partire dall'a. s. 2017-2018 sono previsti 10 milioni di euro per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti agli ultimi due anni delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

Estesa la Carta dello studente anche a chi frequenta i corsi dell'Afam (Alta formazione artistica musicale e coreutica) e dei Centri Regionali per la Formazione Professionale.

OSSERVAZIONI

Il decreto presenta vaghe petizioni di principio non suffragate da interventi diretti e da stanziamenti conseguenti, cosa che rende il richiamo al diritto allo studio, pura e vuota retorica. Si parla di effettività del diritto allo studio e non si entra minimamente nel merito di una seria analisi di quali dovrebbero essere gli interventi utili alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono di poter usufruire pienamente di tale diritto. L'intervento si limita a demandare agli Enti Locali gli interventi in materia di trasporti, servizi di mensa e fornitura di libri di testo, fingendo di non sapere che, spesso, proprio i territori che non hanno Enti locali in grado di sostenere spese per i servizi, sono quelli più problematici da un punto di vista della scolarità. Non a caso manca qualunque riferimento all'educazione degli adulti, nonché a quella in carcere (osservatorio tristemente privilegiato per comprendere quali sono, ancora oggi, i territori e, all'interno di questi, i sub territori dell'emarginazione e della privazione del diritto all'apprendere) nonostante in questi anni si sia posta in evidenza l'importanza dell'istruzione e della cultura nella costruzione di nuove "identità", così come declinato, peraltro, nel documento finale degli Stati Generali dell'esecuzione penale e nel Protocollo d'intesa MIUR-MG. Ben altro dovrebbe essere l'intervento non solo in direzione del diritto allo studio, ma di un più pregnante e attuale *diritto a comprendere*, come garanzia dei diritti democratici e dell'esercizio della cittadinanza attiva, che renda gli studenti e le studentesse, cittadini capaci di decifrare il mondo nel quale spesso si trovano senza adeguati strumenti. Senza l'identificazione di una tale processo e percorso, non esiste neppure successo scolastico.

6. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SU PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E SOSTEGNO ALLA CREATIVITÀ (382)

PUNTI SALIENTI

Compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione è quello di promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curriculum. Le istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del Made in Italy, provvedono ad inserire, nel PTOF, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio coerenti con i "temi della creatività". Con cadenza triennale è adottato il Piano delle Arti, che sostiene le istituzioni scolastiche e le reti di

scuola per realizzare un modello organizzativo quale laboratorio permanente di pratica. Attraverso l'INVALSI, il MIUR definisce indicatori per la valutazione dei processi.

Nella scuola dell'infanzia e nella primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività ed in particolare alla pratica musicale, attraverso l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico in possesso di specifici requisiti definiti da un apposito decreto ministeriale.

Nella scuola media si realizzano attività connesse ai temi della creatività in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria.

Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le scuole superiori possono organizzare attività per la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività.

I licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario e prevedere specifici adattamenti del piano di studi per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.

Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'USR.

OSSERVAZIONI

Il decreto è minato al suo fondo dall'impianto generale che emerge dal complesso dei decreti attuativi, che ci consegna una scuola asservita alla dequalificante standardizzazione e misurazione delle competenze, come unico orizzonte "culturale". Nulla di più lontano dalla cultura umanistica cui il decreto dice di rivolgersi e che vorrebbe trasmettere alle nuove generazioni, da quel modello culturale umanistico-rinascimentale che ancora permette all'Italia di essere riconosciuta nel mondo e che aveva al suo centro la pienezza di un individuo capace di autonomia critica e di senso storico, dovuto alla sua altissima cultura.

Questo decreto appare, invece, caratterizzato dalla totale nebulosità riguardo alla reale attuazione di quanto previsto e dalla genericità di vaghe buone intenzioni rispetto alla promozione della cultura umanistica, al patrimonio, alla creatività. Anche se viene previsto che una dotazione pari al cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sia destinato alla promozione dei temi della creatività (art. 17), non si dice nulla sull'obbligo, sui tempi e sulle modalità attraverso i quali le scuole dovranno provvedere ad inserire progetti e/o attività di coordinamento, per la promozione delle attività previste dalla nuova legge, né sull'integrazione tra vecchi e nuovi curricula. Tale genericità non ci meraviglia, visti i presupposti dai quali parte la "nuova" scuola.

7. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SUL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (383)

PUNTI SALIENTI

- Il Miur ammette la «scarsa specializzazione della docenza all'estero con conseguente ridotta qualità dell'insegnamento». Uno degli obiettivi del decreto, quindi, è «innalzarne il livello professionale e “migliorare la qualità dell'insegnamento», a cui si lega anche «la riconoscibilità delle certificazioni di competenza linguistica”.
- Si introduce la formazione propedeutica del personale da destinare all'estero e di quello già in servizio, attraverso corsi di formazione di 25 ore l'anno. Si tratterà di formare 674 docenti, 10 per ogni sede, attivando 68 corsi. Prevista una spesa di 170mila euro annui dal 2018, ricavati dai risparmi realizzati dalla riforma complessiva del trattamento economico all'estero previsto dalla stessa delega.
- Si introduce dal 2018 il sistema di valutazione della formazione italiana nel mondo, per una spesa di 200 milioni di euro annui. Il processo di valutazione prenderà avvio dalla redazione del Rav.
- Miur e Maeci (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) definiranno criteri e modalità per la formazione del personale all'estero, per riconoscere un profilo professionale specifico entro 6 mesi dall'entrata in vigore della delega.
- Gli insegnanti di italiano che saranno destinati all'estero dovranno possedere una solida formazione glottodidattica, con titoli specifici per l'insegnamento dell'italiano L2.
- Si introduce l'organico del potenziamento all'estero: in totale 50 insegnanti in più.
- Le scuole italiane all'estero potranno partecipare ai bandi relativi al Piano nazionale scuola digitale.
- Il periodo di permanenza fuori dei docenti verrà ridotto dagli attuali 9 a 6 anni per evitare un periodo troppo lungo di distacco dal sistema nazionale.
- Possibilità di assumere personale sul luogo per insegnamenti obbligatori in Italia.

OSSERVAZIONI

Secondo il MIUR le scuole italiane all'estero sono di scarsa qualità e molto dispendiose; da questo giudizio vien fuori un progetto di riforma che punta a ridurre le spese per gli stipendi degli insegnanti per stornare queste cifre sull'adeguamento delle scuole all'estero al disastro combinato in Italia con la *Buona scuola*.

8. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SU VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO (384)

Il Decreto si fonda su valutazione coi test Invalsi e certificazione delle competenze.

PUNTI SALIENTI

A partire dall'a. s. 2017-2018

- L'istituzione scolastica attesta lo sviluppo delle competenze e partecipa alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento.

- La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe ed è espressa in decimi, ma è integrata dalla descrizione del processo di apprendimento.
- Media del 6 per l'ammissione agli esami di III media e di maturità e anche per il superamento dell'esame del primo ciclo.
- Nella scuola primaria la valutazione del comportamento viene espressa tramite un giudizio descrittivo, per la scuola media viene espressa in decimi.
- Si istituiscono i corsi di recupero di italiano e matematica anche alle medie e alla primaria, destinati a circa il 30% degli alunni, suddivisi in un gruppi standard di 12, che effettueranno ciascuno 12 ore annue di attività di recupero e rinforzo con 1.084 docenti di potenziamento alla primaria e 675 alle medie, rispettivamente il 10% e il 9,3% del totale. Non si prevedono oneri aggiuntivi per tali attività, poiché verranno effettuate da ciascuna scuola attraverso l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili.
- L'Alternanza scuola-lavoro diventa requisito di ammissione all'esame ed entra esplicitamente nel colloquio orale attraverso uno specifico elaborato o una relazione. Anche i candidati esterni possono esporre la relazione o l'elaborato oggetto dell'esperienza di lavoro eventualmente svolta, ma per loro l'alternanza non è requisito per l'ammissione. Dovranno invece obbligatoriamente sostenere la prova nazionale Invalsi in italiano, matematica e inglese perché è divenuta requisito di ammissione agli esami.
- Rilevazioni nazionali dell'INVALSI in tutti gli ordini e gradi di scuola, compresi disabili e DSA:
 - Scuola Primaria: Prove di italiano e matematica nelle classi 2^a e di italiano, matematica e inglese nelle 5^a.
 - **Scuola Media:** Prove di italiano, matematica e inglese nella classe terza, che si svolgono nel mese di aprile e è requisito per l'ammissione all'Esame, ma non confluisce nel voto finale: il punteggio è riportato nella documentazione allegata al diploma..
 - **Scuola Superiore:** Prove di italiano, matematica e inglese nella classe 2^a e 5^a, è requisito per l'ammissione all'Esame, ma non confluisce nel voto finale: il punteggio è riportato nella documentazione allegata al diploma.
- Esame del I ciclo. Prove previste: tre scritti (italiano, matematica, e lingue straniere) e un colloquio.
- Esame del II ciclo. Abolita la *terza prova*, restano due prove scritte e un colloquio orale (come prima del 1997). L'esito dell'Esame oggi è espresso in centesimi: fino a 25 punti per il credito scolastico, fino a 15 per ciascuna delle tre prove scritte, fino a 30 per il colloquio. Con il decreto il voto finale resta in centesimi, ma si dà maggior peso al percorso fatto nell'ultimo triennio: il credito scolastico incide fino a 40 punti, le 2 prove scritte incidono fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti. La Commissione resta quella attuale.
- Il punteggio della prova Invalsi di V superiore potrà essere utilizzato dalle università per l'ammissione alle facoltà a numero chiuso.
- I costi dei quiz Invalsi per l'ultimo anno delle superiori saranno dal 2018 di circa 2 milioni di euro annui.

OSSERVAZIONI

Tutto chiarisce, come detto all'inizio, che le prove standardizzate stanno prendendo il posto della valutazione dei docenti, con il conseguente ed ovvio ridimensionamento del loro ruolo; i docenti sono semplici somministratori di prove standardizzate, insegnanti di quiz, le uniche prove ad avere reale valore nella valutazione. Ma ciò è da legare alla trasformazione della funzione docente nell'era della rivoluzione informatica.

Anche per l'Alternanza accade quanto previsto per le prove l'INVALSI, viene precluso l'accesso all'esame agli studenti che non dovessero sottoporsi alle 200 o 400 ore obbligatorie di alternanza, il che ripropone lo stesso problema: la valutazione del consiglio di classe non è considerata sufficiente ai fini della valutazione finale, a meno che questa non contenga come elementi ulteriori, le prove standardizzate e l'esperienza lavorativa, le uniche che attestano la validità di un percorso scolastico e alle quali le discipline ordinamentali diventano subalterne. Non a caso l'alternanza viene prima considerata didattica a tutti gli effetti e poi, pur non essendo una disciplina, viene fatta rientrare nel colloquio d'esame riconoscendole, perciò, pienamente, tale status. Tutto ciò, presente già nella Legge n. 107/2015, compie con il decreto in questione un ulteriore passo in avanti, esaltando la subordinazione della scuola alla logica di una concezione utilitaristica dell'istruzione, nella quale si riduce il tempo dello studio e si amplia quello dell'addestramento professionale, nel falso mito di una maggiore spendibilità dei titoli in ambito lavorativo.

Per quanto riguarda, invece, la querelle di cui si occupano di più i giornali, cioè la media del 6 per essere ammessi agli esami di stato, si rileva nell'art. 15:

- la media del 6 è solo uno dei requisiti per poter essere ammessi, ma non fa scattare automaticamente l'ammissione per la quale è necessaria una motivata deliberazione che si vota a maggioranza dei componenti del Consiglio di classe; insomma la media del 6 è una condizione necessaria, ma non sufficiente: si può benissimo non ammettere uno studente che ha la media del 6, ma con gravi e/o diffuse insufficienze nelle varie materie;

Ci sembra preferibile che vi sia la media come requisito di ammissione che non il 6 in tutte le materie, perché - come tutti sappiamo - le proposte di voto dei singoli docenti possono essere modificate con il voto di consiglio preso a maggioranza, nella logica della valutazione complessiva e non parcellizzata. Questo ha portato ad un uso distorto per cui, per fare un esempio eclatante, è capitato che uno studente sia stato ammesso a maggioranza con voti bassi in varie materie che con il voto di consiglio a maggioranza venivano trasformate in 6. Per lo meno con la nuova norma restano i voti negativi e questo potrebbe spingere paradossalmente ad evitare almeno casi così eclatanti.

È chiaro che dietro tutto questo vi è la competizione tra le scuole per accaparrarsi clienti che spinge verso il 6 "di mercato" (altro che 6 politico!) e che è un prodotto strutturale della scuola dell'autonomia.

Dall'analisi generale dei decreti emerge in particolare quella che si potrebbe definire un'invariante, le prove standardizzate, studiate e preparate dall'INVALSI, che permea tutti gli ordini di istruzione. L'Istituto preposto alla valutazione del sistema nazionale di istruzione acquisisce un ulteriore spazio ed iscrive, in maniera inequivocabile, il proprio posto all'interno dell'intero sistema di istruzione.

Rendere le prove Invalsi un requisito di ammissione all'esame di stato significa che, nel caso in cui le prove INVALSI di uno studente risultassero "sbagliate", l'alunno potrebbe non essere ammesso agli esami conclusivi, venendo meno il previsto requisito per l'ammissione agli stessi, pur riportando lo studente un'ottima valutazione complessiva. Ma anche il solo fatto di pensare di precludere

l'accesso all'esame agli studenti che non si sono sottoposti alle prove, oppure a quei ragazzi i cui genitori, non condividendo l'impianto delle prove INVA LSI, decidessero di non sottoporvi i propri figli, è un fatto gravissimo e senza precedenti, perché ciò significa che la valutazione del consiglio di classe non è considerata bastevole ai fini della valutazione finale.

L'attestazione dell'esito delle prove Invalsi effettuate nell'ultimo anno vengono riportati alla prove d'esame in una specifica sezione del curriculum, il che significa, ovviamente, che faranno la differenza tra uno studente e un altro.

I risultati INVALSI possono essere tenuti in conto nell'accesso ai percorsi accademici.

Le Università possono costruire, su questi esiti, l'accesso "agevolato" alle facoltà per gli studenti standardizzati, cosa che non è possibile fare, invece, a partire dalla valutazione "semplice" dei docenti, conclusiva dell'intero ciclo di studi, scaturita dal percorso dello studente e dal voto della Commissione d'esame, che, evidentemente, non è giudicata utile ai fini dell'accesso all'Università.

La presentazione chiarisce come la valutazione periodica dei docenti, quale atto intermedio e finale del processo di apprendimento, abbia ceduto completamente il posto alla valutazione delle prove standardizzate, quale più "qualificato" strumento di valutazione e "misurazione" degli studenti, delle scuole e degli insegnanti stessi, con il conseguente risultato di un netto ridimensionamento del valore della professione docente.

Una delle foglie di fico dell'Invalsi è sempre stata quella che si trattava di una rilevazione "di sistema", che non riguardava i singoli e che quindi non avrebbe determinato retroazioni in termini di addestramento ai quiz. Noi abbiamo sempre sostenuto il contrario. Orbene la delega, prevedendo per gli esami di III Media e per la maturità, lo svolgimento delle prove Invalsi come requisito di ammissione e l'indicazione del loro esito differenziato per italiano, matematica e inglese (con possibilità di un loro utilizzo per l'accesso all'università), conferma la nostre analisi: non si tratta di mera rilevazione di sistema, ma di una prova standardizzata che - entrando a pieno titolo nella valutazione degli apprendimenti dei singoli - punta a trasformare la didattica mediante il *teaching to test* con tutto quel che segue.

QUIZ INVALSI PER I DISABILI

A questi aspetti si unisce, poi, la palese contraddizione nella quale incappa il dispositivo nel tentativo di far "quadrare" standardizzazione delle prove e individualizzazione della didattica, che scaturisce dall'adattamento delle prove INVALSI agli studenti con disabilità. Qui il cerchio si chiude, ma si apre un ulteriore e inquietante capitolo che riguarda, invece, la medicalizzazione della scuola e degli studenti che presentano caratteristiche "differenti" dalla media, ammesso che non rappresentino, invece, almeno percentualmente, la "normalità".

Al quadro già complesso della disabilità con certificazione, si aggiunge prepotentemente, così, la delicata questione dei DSA (e noi diciamo anche dei BES), perché se la standardizzazione delle prove presuppone uno studente standardizzato o standardizzabile, occorre misurare la differenza intercorrente tra questi e gli altri e, pertanto, risulta sempre più urgente "classificare" con precisione chirurgica in cosa, coloro che non rientrano nello standard, vi sfuggono. Così esercizi di discalculici, disgrafici, dislessici, disortografici, servono, in realtà a dettagliare, definire, descrivere sempre più minuziosamente i presunti disturbi dell'apprendimento, cercando di declinarli con una esattezza pseudoscientifica, al fine di dimostrare il modello inesistente dello studente "normale".

CONCLUSIONI

Molta fuffa.

Pochi soldi.

Le prove standardizzate stanno prendendo il posto della valutazione dei docenti, con il conseguente ed ovvio ridimensionamento del loro ruolo.

L'ASL assume un ruolo molto rilevante.

Da tutto ciò emerge, poi, l'altro modello, quello inquietante del docente del terzo millennio, derubricato a illustratore di manuali per test, a somministratore di prove standardizzate, le uniche ad avere reale valore nella valutazione.

Questa riflessione ne comporta, però, un'altra, molto più ampia, con la quale i Cobas si misurano già da venti anni e riguarda le trasformazioni in atto del lavoro mentale nell'era della rivoluzione informatica, che non può non comportare una generale trasformazione della professione docente, che in questa crisi si iscrive a pieno titolo. Questa metamorfosi, però nei decreti in questione viene semplicemente assunta e utilizzata per ridurre ulteriormente la qualità dell'insegnamento e, quindi, i livelli dell'apprendimento. Ciò che ne risulta è un quadro generale di provvedimenti rivolti alla scuola che non hanno neppure un vero obiettivo da perseguire, che non sia quello di tener dietro ad un generale impoverimento del patrimonio culturale, artistico e professionale, salvo poi demandare, del tutto demagogicamente, ad un decreto, qual è quello sulla Promozione, valorizzazione e sostegno alla cultura umanistica, al patrimonio, alla creatività, la rinascita dell'interesse per il grande patrimonio culturale e artistico italiano, a fronte del sostegno e della promozione di una cultura e di un'istruzione insegnata per quiz.